



**Comune di Palau**  
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

---

**ORDINANZA N. 7 del 25/06/2026**

**OGGETTO: DEROGA ALL'ART. 13, COMMA 2, LETT. A), DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 24/07/2025, PER LA DIFFUSIONE MUSICALE NELLE ATTIVITÀ PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA, DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.**

**IL SINDACO**

**richiamato** il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2025;

**visto** l'art. 13, comma 2, lett. a), del predetto Regolamento, secondo cui i titolari di esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i titolari di sale giochi, i titolari di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, in tutto il territorio comunale, possono diffondere musica nei locali a mezzo di impianti di riproduzione fonografica, radio, televisione ed esibizioni dal vivo dalle ore 09:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, con possibilità di deroga mediante ordinanza del Sindaco;

**dato atto** che il medesimo art. 13 prescrive, in ogni caso, il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti per l'ambiente interno ed esterno, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 227/2011 e dei D.P.C.M. 14/11/1997 e 16/04/1999, nonché l'obbligo di idonea documentazione di impatto acustico, se prevista;

**considerato** che il Comune è territorio a rilevante vocazione turistica, caratterizzato, in particolare durante la stagione estiva, da un significativo incremento delle presenze, della fruizione serale e notturna del territorio comunale e dell'attività degli esercizi economici;

**considerato**, altresì, che la stagione estiva, individuata nel periodo compreso tra il **1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno**, determina un progressivo e significativo incremento dei flussi turistici e della domanda di servizi connessi all'accoglienza, alla ristorazione, all'intrattenimento e alla fruizione del territorio;

**ritenuto** opportuno, anche al fine di evitare la reiterazione annuale di provvedimenti aventi contenuto analogo, disciplinare in modo stabile, uniforme e preventivamente conoscibile la deroga all'orario ordinario di diffusione musicale durante il periodo estivo;



**ritenuto** che l'efficacia immediata del presente provvedimento risponda all'esigenza di assicurare, fin da subito, un quadro regolatorio certo, omogeneo e conoscibile per gli operatori economici, per i cittadini, per i turisti e per gli organi di vigilanza, anche in considerazione della stagione estiva in corso;

**tenuto conto** della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di bilanciare, rendendole compatibili, le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche, lavorative e turistiche, secondo un criterio già valorizzato in precedenti provvedimenti comunali in materia di deroghe agli orari;

**considerato**, inoltre, che il prolungamento dell'orario di diffusione musicale e la conseguente maggiore permanenza degli avventori nelle ore serali e notturne rendono necessario rafforzare gli obblighi di cura, pulizia e decoro delle aree antistanti e circostanti gli esercizi, al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici e prevenire situazioni di degrado, abbandono di rifiuti o pregiudizio all'igiene urbana;

**ritenuto opportuno**, per il periodo di maggiore afflusso turistico e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, consentire una deroga generalizzata all'orario ordinario di cessazione della diffusione musicale previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a), del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana;

**valutato opportuno**, per le ragioni sopra esposte e limitatamente alla stagione estiva, come sopra individuata, concedere la deroga all'orario ordinario di diffusione musicale nel modo seguente:

- consentire l'attività di diffusione musicale sino alle ore **02:00**;
- consentire ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo documento fiscale rilasciato entro l'orario di chiusura dell'attività, di completarla entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso;
- prescrivere che la diffusione musicale avvenga nel rigoroso rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali condizioni contenute nei titoli autorizzativi, nelle comunicazioni, nelle relazioni di impatto acustico e negli altri atti abilitativi delle singole attività;
- prescrivere, altresì, specifici obblighi di pulizia, igiene e decoro delle aree antistanti e circostanti gli esercizi interessati dalla presente deroga;

**ritenuto**, pertanto, di adottare apposita ordinanza sindacale in deroga all'art. 13, comma 2, lett. a), del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana;

**visto** l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

**visto** l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**vista** la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**visto** il D.P.R. n. 227/2011;

**visti** i D.P.C.M. 14/11/1997 e 16/04/1999;

**visto** lo Statuto comunale;

---

**ORDINA**



per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

#### **Art. 1 – Deroga all’orario di diffusione musicale**

In deroga all’art. 13, comma 2, lett. a), del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2025, è consentita, nel territorio comunale, la diffusione musicale fino alle ore **02:00** da parte delle attività rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo art. 13, comma 2.

La deroga ha efficacia, per ciascun anno, nel periodo compreso tra il **1° aprile e il 31 ottobre**.

Per l’anno in corso, la deroga decorre dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza e conserva efficacia fino al **31 ottobre**.

Per gli anni successivi, la deroga opera automaticamente dal **1° aprile al 31 ottobre** di ciascun anno, salvo revoca, modifica, sospensione o diversa disciplina adottata dall’Amministrazione comunale.

La diffusione musicale dovrà avvenire nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi, nella documentazione di impatto acustico, nelle comunicazioni e negli atti rilasciati dagli uffici competenti.

#### **Art. 2 – Completamento delle consumazioni**

Ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo documento fiscale rilasciato entro l’orario di chiusura dell’attività, è consentito completarla entro la mezz’ora successiva all’orario di chiusura medesimo.

Resta fermo l’obbligo dei titolari e dei gestori delle attività di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori, disturbi alle persone e pregiudizio alla quiete pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 3 – Prescrizioni**

I titolari e i gestori delle attività interessate dalla presente ordinanza sono tenuti a:

1. rispettare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente;
2. adottare ogni accorgimento tecnico, gestionale e organizzativo necessario a evitare disturbo alla quiete pubblica e privata;
3. garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, decoro urbano e ordinata convivenza civile;
4. evitare che la diffusione musicale determini situazioni di disturbo, assembramento incontrollato o pregiudizio alla fruizione degli spazi pubblici;
5. vigilare affinché gli avventori, anche nelle fasi di ingresso, permanenza e deflusso dal locale, mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, del decoro urbano e della corretta fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico;
6. provvedere, al termine di ogni serata di attività, e comunque entro l’orario di chiusura o immediatamente dopo il deflusso degli avventori, alla pulizia dell’area antistante e circostante il locale, rimuovendo rifiuti, bottiglie, bicchieri, contenitori, mozziconi, residui di consumazioni e ogni altro materiale riconducibile direttamente o indirettamente all’attività esercitata o alla presenza della clientela;



7. mantenere puliti e decorosi gli spazi pubblici o aperti al pubblico eventualmente occupati o comunque utilizzati in connessione con l'attività, comprese le aree in concessione, i dehors, le pertinenze esterne e le immediate adiacenze;
8. cessare immediatamente le emissioni sonore in caso di accertata violazione o su richiesta degli organi di vigilanza;
9. osservare ogni ulteriore prescrizione eventualmente impartita dagli uffici comunali competenti o dagli organi di controllo.

#### **Art. 4 – Esclusioni**

La presente ordinanza non sostituisce né assorbe eventuali autorizzazioni, comunicazioni, licenze, concessioni, nulla osta o altri titoli comunque necessari per lo svolgimento dell'attività musicale, di trattenimento, di spettacolo o di occupazione del suolo pubblico.

Restano ferme le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, inquinamento acustico, tutela della quiete pubblica, sicurezza urbana, igiene, decoro urbano e circolazione stradale.

La presente deroga opera esclusivamente con riferimento all'orario di diffusione musicale di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, e non comporta deroga automatica ad altri limiti, obblighi, prescrizioni o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente o da altri provvedimenti comunali.

#### **Art. 5 – Sanzioni**

In caso di violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Titolo X del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

La mancata pulizia dell'area antistante o circostante l'attività, nonché l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti riconducibili all'attività esercitata o alla presenza della clientela, costituiscono violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal Nuovo Regolamento di Polizia Urbana e dalla normativa vigente in materia di igiene urbana, rifiuti e decoro.

Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. Restano salve le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalle normative statali e regionali vigenti.

L'accertamento di violazioni alla presente ordinanza potrà comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, la sospensione della deroga nei confronti della singola attività responsabile, ferma restando l'efficacia generale del provvedimento nei confronti degli altri operatori.

In caso di ripetute violazioni accertate, l'Amministrazione comunale potrà adottare provvedimenti di riduzione dell'orario, sospensione della deroga per singole attività, nonché gli ulteriori provvedimenti previsti dal Nuovo Regolamento di Polizia Urbana e dalla normativa vigente;

### **DICHIARA**

la presente ordinanza immediatamente esecutiva ed efficace dalla data della sua sottoscrizione, in ragione dell'attualità delle esigenze connesse alla stagione estiva in corso, all'incremento dei flussi turistici e alla necessità di assicurare tempestivamente una disciplina uniforme e conoscibile degli orari di diffusione musicale sul territorio comunale.

La presente ordinanza conserva efficacia, per ogni anno, nel periodo compreso tra il **1° aprile e il 31 ottobre**, salvo revoca, modifica o sospensione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, tutela della quiete pubblica, sicurezza urbana, ordine pubblico, igiene, decoro urbano, ovvero in caso di accertate violazioni;

### **DISPONE**



- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di polizia operanti sul territorio comunale, incaricati di farla osservare;
  - che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
  - che della presente ordinanza sia data adeguata diffusione alle associazioni di categoria e agli operatori economici interessati;
  - che restano ferme tutte le ulteriori autorizzazioni, comunicazioni, licenze, concessioni o nulla osta eventualmente necessari.
- 

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA

*documento firmato digitalmente*